

Pubblicato il 08/04/2021

N. 04184/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01251/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2021, proposto dalla società Bedetti a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Paoletti, Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21;

*nei confronti*

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- *in parte qua* della Determinazione Dirigenziale n. rep. CA/2676/2020 del 16/10/2020 e numero prot. CA/170556/2020 del 16.10.2020, con la quale è stato disposto l'accoglimento parziale della istanza di autorizzazione all'installazione di nuove **insegne** e tende;

- *in parte qua* del parere consultivo *ex art.* 24, commi 19-21, N.T.A. del P.R.G. rilasciato dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma con prot. 344304/2020 del 23.3.2020 con il quale la Soprintendenza Speciale non ha espresso parere consultivo favorevole alla installazione delle tende esterne “in quanto la loro realizzazione andrebbe ad interferire con l'uniformità visiva dei prospetti dell'immobile”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Premesso

- che la società ricorrente è titolare di un negozio avente ad oggetto la vendita di gioielli e prodotti di alta orologeria sito in piazza San Silvestro, in una porzione di Palazzo Marignoni, non sottoposto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ma ricade nella Carta della Qualità e all'interno della “Città Storica”,

dichiarata patrimonio Unesco;

- che la società ricorrente ha presentato istanza nel settembre 2019 per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria chiedendo pareri consultivi rispettivamente alla Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma e alla Soprintendenza Capitolina, nonché ha presentato in data 13.2.2020 al Municipio Roma I Centro domanda di autorizzazione all'installazione di nuove **insegne** pubblicitarie e di nuove tende, in sostituzione di quelle collocate negli anni '70 in occasione dei lavori di ristrutturazione del locale ad opera dell'architetto Rebecchini;

- che la Soprintendenza Speciale, con provvedimento prot. 42515 del 27.11.2019, ha espresso parere favorevole al complessivo intervento, chiarendo che "per quanto riguarda le tende dovrà essere preventivamente documentata la legittimità dello stato dei luoghi" ed ha, quindi sospeso il parere consultivo "in attesa della legittimità richiesta. Nel caso le attuali tende non siano legittimate si rappresenta fin d'ora che, ai fini di una uniformità visiva dei prospetti, non se ne ritiene opportuna l'installazione";

- che con il provvedimento prot. 155083 del 22.9.2020 il Municipio Roma I Centro ha espresso parere "non favorevole all'installazione delle tende esterne non legittimate come si evince dalla documentazione in atti...in quanto la loro realizzazione andrebbe ad interferire con la uniformità visiva dei prospetti dell'immobile, pertanto si chiede di valutare la possibilità di inserire tende microforate all'interno della vetrina stessa";

- che il Municipio Roma I ha, quindi, emesso la Determinazione Dirigenziale n. prot. CA/170556/2020 del 16.10.2020 con la quale ha accolto l'istanza di autorizzazione all'installazione delle nuove **insegne**, rigettandola con riferimento alle tende;

- che la società ricorrente deduce l'illegittimità del predetto provvedimento e

degli atti presupposti limitatamente alla parte in cui rigetta l'installazione delle nuove tende:

1) per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017, nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto, per incompetenza, per difetto di istruttoria, per carenza della motivazione in quanto la sussistenza del titolo autorizzativo sarebbe di esclusiva competenza dell'amministrazione capitolina e non rientrerebbe tra quegli elementi soggetto alla valutazione della Sovrintendenza *ex art. 24 N.T.A.*, ai fini della compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell'edificio interessato. Peraltro, ad avviso della ricorrente, sarebbero esonerate dall'autorizzazione paesaggistica le "installazioni esterne poste a corredo di attività economiche", ai sensi del D.P.R. n. 31/2017;

2) per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 31/2017 in combinato disposto con l'Allegato A sub 17, nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto, per incompetenza, per carenza di istruttoria poiché la Sovrintendenza si sarebbe limitata ad affermare che l'installazione delle tende "andrebbe ad interferire con l'uniformità visiva dei prospetti dell'immobile" senza tenere conto che le stesse andrebbero a sostituire quelle preesistenti, identiche per forma e dimensione, e senza motivare in alcun modo l'interferenza con l'uniformità visiva dei prospetti;

3) per difetto di istruttoria in quanto la consistenza dell'intervento stesso, rientrante nell'attività di edilizia libera *ex art. 6, comma 1, T.U. Edilizia*, non necessiterebbe di alcun titolo autorizzatorio sotto il profilo edilizio e, comunque, dalla documentazione fotografica risalente agli anni 70 emergerebbe la preesistenza delle tende da sostituire da oltre 50 anni;

4) per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6, comma 1 lett. *e-quinquies* del d.P.R. n. 380/2001 n. 380, dell'art. 4

del D.P. R. n.31/2017 n. 31, della circolare esplicativa di Roma Capitale n. 19137 del 9.2.2012 poiché l'amministrazione resistente avrebbe omesso la comunicazione dei motivi ostativi con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente e non avrebbe in alcun modo valutato la preesistenza da oltre 50 anni di tende, identiche per forma e dimensioni, limitandosi a evidenziare l'assenza del titolo edilizio autorizzatorio;

- che Roma Capitale si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del gravame;

- che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo si è costituito in giudizio con memoria di stile;

- che all'udienza camerale del 24.2.2021 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto

- che il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni;

- che il diniego di installazione delle nuove tende – in sostituzione delle precedenti - si fonda sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale archeologica Belle Arti e Paesaggio secondo cui “la loro realizzazione andrebbe ad interferire con la uniformità visiva dei prospetti dell'immobile” e sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di un titolo legittimante la loro permanenza ultra cinquantennale;

- che, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, richiamata da Roma Capitale, la Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio è chiamata a esprimere il proprio parere nel procedimento previsto dall'art. 24, commi 19-21, delle N.T.A. del P.R.G. per gli interventi edilizi nel Centro Storico di Roma, in quanto sito protetto dall'UNESCO, e che detto parere concerne gli interventi comportanti la modifica degli esterni degli edifici in tutte le zone ricadenti all'interno della area definita "Città Storica" (cfr. TAR Lazio, Roma,

II quater, 22.9.2020, n. 9688);

- che nel caso di specie appaiono fondate e meritevoli di accoglimento le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che è documentalmente provato e non è contestato che le tende oggetto dell'istanza della società ricorrente avrebbero sostituito tende di identica forma e dimensione presenti sul prospetto dell'edificio dal 1970, vale a dire dalla precedente ristrutturazione eseguita dall'architetto Rebecchini;
- che, a fronte della detta circostanza, la Soprintendenza si è limitata ad affermare che le tende avrebbero interferito con l'uniformità visiva dei prospetti dell'immobile senza in alcun modo spiegare le ragioni sottese a tale valutazione, nonostante si trattasse di una sostituzione delle preesistenze senza apportare modifiche di dimensione e forma;
- che, in assenza di una congrua motivazione circa le ragioni per le quali l'installazione delle nuove tende in sostituzione delle precedenti di identica forma e dimensione determinerebbe un *vulnus* all'uniformità dei prospetti, l'assenza di un titolo edilizio legittimante la loro installazione non è idonea a supportare il diniego gravato, attesa la qualificabilità dell'intervento come attività edilizia libera, anche a voler prescindere dalle sfere di rispettiva competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- che per tali ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nei limiti dell'interesse della società ricorrente e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione capitolina;
- che sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse della società ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marina Perrelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO